



Comune di Monte San Biagio
Provincia di Latina

REGOLAMENTO
ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 29/07/2022

INDICE

CAPO I PROMOZIONE DELL' ASSOCIAZIONISMO.....	2
ART.1 - FINALITÀ	2
ART.2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO.....	2
ART.3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO.....	3
ART.4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE.....	5
ART. 5 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO	5
ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO.....	5
ART. 7 - PUBBLICITÀ	6
CAPO II DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI	6
ART.8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI	6
ART.9 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI.....	6
ART.10 - ENTRATA IN VIGORE.....	7

CAPO I

PROMOZIONE DELL' ASSOCIAZIONISMO

ART.1 - FINALITÀ

1. Il Comune di Monte San Biagio riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell' interesse generale della Comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico (Statuto Capo II art. 57 e ss.).
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuite dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali, dallo Statuto comunale.
3. Funzione del presente regolamento è raccogliere e mantenere aggiornato l'elenco di tutte quelle realtà che, caratterizzate da spirito volontaristico e gratuità, oppure da finalità solidaristiche, culturali o di promozione sociale o sportive dell'intera collettività sono disposte ad offrire il loro contributo ideale, progettuale o critico agli amministratori, con specifiche modalità.

ART.2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito presso il Comune di Monte San Biagio l'Albo delle Associazioni e organizzazioni aventi sede od operanti sul territorio comunale nei Settori economico, sociale, culturale, educativo, ambientale, sportivo e ricreativo.
2. L'Albo è articolato nelle seguenti sezioni tematiche:
 - attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di volontariato;
 - impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale;
 - attività culturali;
 - attività ricreative;
 - tutela ambientale;
 - valorizzazione e promozione del territorio e della cultura locale;
 - attività sportive.

3. L'iscrizione a detto Albo costituisce titolo sia per la partecipazione ai tavoli tecnici che saranno istituiti, sia per la partecipazione attiva alla definizione degli orientamenti programmatori e degli atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale.

ART.3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Possono iscriversi all'Albo tutte le Associazioni (Società, Cooperative, Enti, Associazioni, Organizzazioni, Ordini, ecc.), regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile, in possesso del codice fiscale e con sede in Monte San Biagio o operanti nel territorio comunale.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
3. Per iscriversi all'Albo Comunale delle Associazioni sarà necessario presentare, a firma del legale rappresentante, domanda di iscrizione, redatta utilizzando l'apposito modulo e corredata della seguente documentazione:
 - a. per le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già iscritte negli appositi albi regionali previsti per legge:
 - i. copia conforme del decreto di iscrizione;
 - ii. copia conforme dell'atto pubblico di costituzione e Statuto dell'Organizzazione;
 - b. per le associazioni locali costituenti articolazioni di Associazioni Nazionali:
 - i. eventuale documentazione di riconoscimento da parte dell'Organismo Nazionale, qualora richiesta;
 - ii. copia conforme dell'atto pubblico di costituzione dell'Organizzazione;
 - iii. copia conforme dello Statuto dell'Organizzazione e dell'Associazione nazionale;
 - iv. copia conforme del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
 - c. per le associazioni sportive affiliate a Federazioni e/o Enti di Promozione riconosciuti da C.O.N.I.:
 - i. copia conforme dell'atto pubblico di costituzione e Statuto dell'Organizzazione;
 - ii. copia conforme del certificato di affiliazione, da presentare annualmente;
 - d. per le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le società di mutuo soccorso che non hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società senza scopo di lucro, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS):

- i. copia conforme del certificato di iscrizione al RUNTS;
 - ii. copia conforme dell'atto di costituzione in forma di atto pubblico o di scrittura privata e dello Statuto dell'Organizzazione;
 - e. associazioni locali non rientranti nelle fattispecie precedenti e comitati:
 - i. copia conforme dell'atto di costituzione in forma di atto pubblico o di scrittura privata e dello Statuto dell'Organizzazione;
 - f. dichiarazione di conformità all'originale, delle copie conformi presentate, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - g. dichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente i seguenti elementi, ove non già contenuti nell'atto costitutivo:
 - i. sede;
 - ii. democraticità della struttura associativa;
 - iii. assenza di fine di lucro;
 - iv. elettività e gratuità delle cariche sociali;
 - v. criteri di ammissione e di esclusione dei soci, loro obblighi e diritti;
 - vi. obbligo relativo alla formazione del bilancio ovvero di resoconto economico indicante le modalità di approvazione;
 - vii. indicazione delle modalità di devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento;
 - viii. esistenza di un registro dei soci periodicamente aggiornato;
 - ix. contatto di posta elettronica certificata (PEC), in uso e di proprietà dell'Associazione o di un Delegato autorizzato;
 - h. elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative (a firma autografa del Presidente);
 - i. relazione sull'attività svolta, accompagnata da ogni documentazione (dichiarazioni, articoli di stampa, relazione) atta a dimostrare la presenza nel tessuto sociale in cui opera, nonché a evidenziare la sezione in cui l'associazione vuole essere iscritta;
 - j. dichiarazione di impegno a comunicare al Comune di Monte San Biagio tempestivamente ogni modifica dei requisiti di cui al presente articolo.
4. Non possono essere iscritti:
- a. i partiti politici;
 - b. le associazioni sindacali;
 - c. gli ordini professionali.

ART.4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione va inviata esclusivamente tramite pec in uso e di proprietà dell'Associazione o di un Delegato autorizzato all'indirizzo mail comune.montesanbiagio@pec.it.
2. L'iscrizione nell'Albo è considerata accolta a partire dal 60° giorno dalla presentazione della domanda, salvo che sia stata negata con atto formale, se si rileva che non sussistano le condizioni previste dall'art. 2. Tale atto sarà notificato all'Associazione interessata tramite pec.
3. I termini predetti sono sospesi in caso di richiesta di integrazione di documentazione e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.
4. Avverso l'eventuale diniego, è ammessa domanda di riesame da indirizzarsi alla Giunta e da inoltrarsi entro 30 giorni dal ricevimento del diniego.
5. L'iscrizione avviene con determinazione del responsabile del servizio segreteria o settore incaricato, previa verifica dei necessari presupposti.

ART. 5 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base alla quale è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'albo stesso.
2. Ogni associazione deve pertanto far pervenire entro termine perentorio del 30 aprile di ogni anno successivo a quello d'iscrizione:
 - a. una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti invariati, ovvero eventuali modifiche, indicando quali e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
 - b. una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno e una programmazione delle manifestazioni previste per l'anno in corso;
 - c. prospetto delle cariche sociali aggiornato;
3. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata entro sessanta giorni dall'avvenuta variazione.
4. In ogni momento, l'Ufficio competente può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione.

ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La Cancellazione dall'albo avviene in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante

dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:

- a. perdita di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione;
 - b. mancata presentazione della documentazione obbligatoria da presentare entro il 30 aprile di ogni anno;
 - c. mancata presentazione della documentazione specificatamente richiesta dall'Ufficio competente.
2. La cancellazione dall'albo è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni.
 3. La cancellazione dall' Albo comporta la risoluzione degli eventuali rapporti convenzionali in atto.

ART. 7 - PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Monte San Biagio cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

ART.8 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dallo Statuto comunale.
2. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi sovvenzioni e vantaggi economici.
3. Le associazioni iscritte all'albo possono interagire con il comune attraverso collaborazioni, convenzioni e forme di sostegno disciplinate dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti comunali.

ART.9 - OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all' Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio o rendiconto, dal quale

devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

2. Le Associazioni iscritte all' Albo hanno l'obbligo di rispettare quanto specificatamente espresso nel presente Regolamento.
3. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

ART.10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Il Responsabile del servizio provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle Associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente Regolamento.